

Benefici fiscali

Le donazioni in denaro a favore dell'Università sono fiscalmente deducibili, secondo i limiti indicati dalla legge e purché siano effettuate utilizzando strumenti di pagamento quali carte di credito, anche prepagate e bonifici bancari.

Persone fisiche

Per le persone fisiche **la deducibilità** dal reddito complessivo del donante è **integrale**, senza alcun limite di reddito o di importo della donazione.

In caso di erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa, alla persona fisica è data la facoltà di **detrarre** la donazione nel limite fissato dalla legge.

L'invio della Certificazione per la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate sulla piattaforma online "Dona ora" sarà effettuata alla mail comunicata dal donante entro il mese di gennaio successivo all'anno in cui è avvenuta la donazione

Normativa di riferimento

Articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986;

Articolo 15 comma 1, lettera i-octies, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.

Persone giuridiche

- ✓ E' riconosciuta **la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito d'impresa dichiarato**, nel caso in cui l'ente che riceve la donazione sia una persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica.
- ✓ E' riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito d'impresa dichiarato, fino ad un massimo di 70.000, 00 euro, nel caso in cui l'ente che riceve la donazione sia un istituto scolastico senza scopo di lucro e la donazione sia finalizzata **all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.**
- ✓ Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti **per il finanziamento della ricerca**, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) a favore delle Università.

L'invio della Certificazione per la deducibilità fiscale delle donazioni effettuate sulla piattaforma on line sarà effettuata alla mail comunicata dal donante entro il mese di gennaio successivo all'anno in cui è avvenuta la donazione.

Normativa di riferimento

Articolo 1, commi 353 e 354, della Legge 266/2005;

Articolo 100 comma 2, lettera a e lettera o bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.